

## LE IDEE DEGLI ALTRI

---

**MICHELA DE FELICE**

***Recensione a Claudia Pecorella (a cura di)  
La legittima difesa delle donne. Una lettura del  
diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi,  
Milano, Mimesis Edizioni, 2022, pp. 9-260***

La recensione ha ad oggetto il volume a cura di Claudia Pecorella dal titolo “La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi”.

*Review of “La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi”, edited by Claudia Pecorella, Mimesis Edizioni, 2022, pages 9-260*

*The review deals with the book edited by Claudia Pecorella, entitled “La legittima difesa delle donne. Una lettura del diritto penale oltre pregiudizi e stereotipi”.*

Il diritto delle donne a vivere libere dalla violenza, sancito dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, è un diritto fondamentale. Eppure, nonostante questo, le donne non possono dirsi ancora libere.

La storia del diritto tiene memoria dei passi avanti fatti fino ad oggi e delle conquiste strappate con fatica in un ordinamento governato ancora da logiche maschili.

Infatti, la cultura giuridica dominante oppone resistenza al cambiamento. Ancorata a quelle logiche, si rifiuta persino di nominare la violenza maschile contro le donne.

Il volume curato da Claudia Pecorella (edito nell’ottobre 2022 da Mimesis Edizioni, Milano) affronta questa problematica, indagando a fondo la lettura della violenza domestica operata dai nostri tribunali, nei casi di omicidio del partner commesso da una donna.

È un approccio nuovo per la nostra dottrina, che così allarga lo sguardo ad una categoria peculiare di autrici di reato, quella delle donne che uccidono il proprio partner in contesto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.).

In particolare, come dal titolo, le Autrici e gli Autori dei contributi si interrogano sull’applicazione della scriminante della legittima difesa, partendo

dalla considerazione per la quale ci si trova comunque dinanzi a casi di violenza domestica.

La riflessione si presenta come un dibattito a più voci, interdisciplinare, che non pretende di fornire risposte, bensì di portare l'attenzione degli operatori del diritto sul tema e raccoglie contributi di psicologia, di diritto, di letteratura, di storia e di criminologia, che rendono la trattazione di grande interesse.

La colletanea si apre con una riflessione a firma di Patrizia Romito, Martina Pellegrini e Marie-Joséphine Saurel Cubizolles sugli effetti che la violenza maschile produce sulle donne.

Essi spaziano da problemi di salute mentale a conseguenze sul piano fisico, sia a effetto immediato sia (e sono spesso sottovalutate) a lungo termine, come il rischio di sviluppare tumori e malattie cardiovascolari.

Lo scopo è mettere chi legge nelle condizioni di immaginare cosa significhi subire violenza dal partner.

Pertanto, si dà conto di come le vittime sviluppino un livello elevato di sofferenza psicologica che si estrinseca in attacchi di panico, momenti di intensa paura o disagio, palpitazioni, senso di soffocamento, nausea, paura di perdere il controllo o di morire, disturbi del sonno e allucinazioni auditive (p. 19).

Maggiore è la violenza, maggiori sono i sintomi: un dato tanto scontato quanto scarsamente utilizzato per dimostrare che sono le caratteristiche della violenza e non le caratteristiche della singola donna ad influenzare il grado della sofferenza patita, proprio a causa del legame diretto tra il trauma e la sofferenza psicologica che esso produce.

Ignorando il trauma che lo ha generato, l'operatore giuridico che riceve la richiesta di aiuto è portato a sottovalutare il racconto della vittima, che di conseguenza non viene accompagnata adeguatamente nel suo percorso di uscita dalla relazione violenta.

Considerate processualmente non attendibili quando denunciano quanto subito, la loro sofferenza psicologica non trova riconoscimento e diviene anzi occasione di vittimizzazione secondaria.

Percependo l'assenza di fiducia intorno a sé, esse vedono confermato il pensiero che l'autore della violenza sovente cerca di instillare in loro, ovvero che sono "pazze" e il problema che vivono dipende da loro stesse.

La tossicità di questo schema culturale è confermata dalla ricostruzione del dato sommerso: ad esempio, raramente le donne riportano nei questionari dei Centri antiviolenza la violenza sessuale e la violenza del padre sui figli anche quando esse sono palesi.

Il fatto che le donne si rivolgano ai Centri antiviolenza fornisce, tuttavia, un dato ulteriore: la sofferenza psicologica, anche se elevata, non è necessariamente incompatibile con la capacità di azione (p. 23).

Ne risulta, in definitiva, un quadro in cui le vittime di violenza maschile soffrono psicologicamente e fisicamente a livelli davvero elevati, ma percepiscono intorno a sé mancanza di consapevolezza della loro condizione e per questo arrivano a dubitare delle proprie capacità. Ad ogni modo, si attivano per avere una vita migliore.

Con il contributo di Loredana Garlati, l'attenzione alla scriminante della legittima difesa si rivolge all'indagine storica a partire dal mondo antico, in cui veniva riconosciuta come diritto naturale.

La legittima difesa è storicamente definita, infatti, come la possibilità di sottrarsi a un pericolo imminente quando è impossibile attendere il soccorso della legge.

La storia del diritto riferisce di come la legittima difesa abbia riguardato fin da subito anche reati che hanno riguardato donne aggredite. Il contributo ci mostra però che si tratta di istituti modellati esclusivamente sugli uomini, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, per via del bene tutelato che, ad esempio, nei casi di violenza carnale era l'onore maschile. Le donne, come noto, hanno atteso molti secoli prima che venisse riconosciuta loro piena soggettività giuridica. Pertanto, erano i membri maschili della famiglia della donna offesa a poter esercitare tale diritto: cioè i padri, i fratelli, i mariti. In tale visione, il bene tutelato era l'onore violato, il quale *"più che appartenere alla vittima avvolgeva la sfera familiare"* (p. 35).

In secondo luogo, la raffigurazione della donna come angelo del focolare domestico impediva di pensare che potesse respingere la violenza, consumata o tentata, attraverso un gesto specularmente violento o addirittura l'omicidio (p. 152, contributo di Di Nicola Travaglini e p. 119, contributo di Ravagnani). La riflessione storica proposta da Garlati è utile al fine di comprendere che radici abbiano i valori giuridici giunti sino a noi, oggi alla base della scriminante. Anche nel nostro ordinamento, infatti, la legittima difesa è concepita dando per certa *“una relazione paritaria, spesso tra sconosciuti, e non sulla fisiologica e psicologica disparità tra i protagonisti, ulteriormente fiaccata dal peggior rapporto affettivo”* (p. 166), che caratterizza i casi in esame.

I presupposti della scriminante ex art. 52 c.p., e cioè l'attualità del pericolo, la necessità della reazione difensiva e la proporzione della stessa rispetto all'offesa, vengono interpretati in modo molto restrittivo, secondo le pronunce giurisprudenziali e le ricostruzioni dottrinali maggiormente condivise.

Come sottolineato da Massimiliano Dova, si tratta di una scelta con una motivazione solida alla base, *“funzionale alla tenuta dell'intero sistema della giustizia penale”* (p. 196), per prevenire il rischio che la legittima difesa diventi una forma di vendetta privata.

Tuttavia, in Italia, constatato che l'accertamento giudiziale della violenza domestica mostra criticità già di per sé, l'interpretazione restrittiva del dettato normativo dell'art. 52 c.p. non consente agevolmente l'applicazione della scriminante ai casi in cui la donna è autrice.

Il punto in questione è ben sviscerato lungo tutto il volume, allorquando vengono illustrate le argomentazioni riportate nelle motivazioni delle sentenze in cui non si riconosce la legittima difesa<sup>1</sup>. Le decisioni sono in linea con l'interpretazione dominante in dottrina e in giurisprudenza ma profondamente sfasate rispetto alle dinamiche della violenza domestica.

Ad esempio, Andrea Niccolò Pinna tratta di una sentenza emessa nel 2016 dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano, il quale ha condannato per omicidio preterintenzionale una giovane donna, accusata di aver ucciso con un coltello

---

<sup>1</sup> Il riferimento è ai casi illustrati da Claudio Strata, da Andrea Niccolò Pinna, da Noemi Maria Cardinale, da Claudia Pecorella e da Sergio Bersano.

da cucina il fidanzato per reagire alla prospettiva di dover subire violenza sessuale, con l'applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione.

Gli atti del processo mostrano il contesto nel quale il reato è stato consumato: l'uomo, all'inizio mostratosi come un compagno sano, si è poi rivelato opprimente, aggressivo e controllante. Aveva picchiato più volte la compagna, portando la stessa a trasferirsi per lavoro in un albergo isolato di montagna, al fine di nascondere all'uomo dove si trovasse.

Quest'ultimo l'aveva però rintracciata, dando inizio nuovamente alla persecuzione.

La costringeva a rapporti sessuali senza la sua volontà e senza precauzioni di alcun tipo, al fine di porre in essere una gravidanza che servisse a tenere la donna legata a lui per sempre, nonostante la chiusura della relazione.

La donna aveva chiesto aiuto alla polizia, senza ottenere alcun tipo di tutela.

L'omicidio dell'uomo è avvenuto in una di queste occasioni: dopo un primo rapporto sessuale ottenuto con la violenza, l'uomo si era rimesso i pantaloni e, afferrando la donna per un braccio, l'aveva presa con la forza per reiterare la stessa violenza.

Per sfuggire al secondo abuso, la donna aveva afferrato un coltello presente sul tavolo, dichiarando all'uomo che non gli avrebbe permesso ancora una volta di farle del male.

Questi, insinuando che non ci sarebbe riuscita, le aveva ribadito come per lei non vi fossero alternative, e a quel punto la donna lo accoltellava al torace, cagionandone la morte.

Il giudice di primo grado esclude l'applicabilità della legittima difesa, poiché la reazione difensiva a suo avviso non era necessaria: il rapporto sessuale non voluto dalla donna era già terminato e la pretesa del secondo rapporto non voluto non avrebbe determinato la necessità della difesa, poiché l'uomo era rivestito e i due al momento dell'aggressione erano in piedi!

Alla donna viene contestata la possibilità di agire in altro modo per difendersi, come ad esempio allontanarsi: secondo il G.I.P., *“l'allontanamento deve essere*

*la soluzione obbligata, in quanto la reazione è pur sempre un atto violento al quale si deve ricorrere con estrema ratio”* (p. 73, contributo di Pinna).

In un altro caso, la Corte di Cassazione ha condannato una donna per l'omicidio del convivente, reagendo alla prospettiva di dover subire ulteriori maltrattamenti. Anche in questo caso è rilevante il contesto entro il quale il reato è stato commesso: nello specifico, la donna era vittima di maltrattamenti da diverso tempo, veniva spesso picchiata, era stata segregata in casa per un mese. L'uomo era diventato aggressivo anche nei confronti della figlia di tre anni della donna, nata da una precedente relazione. L'imputata aveva tentato di togliersi la vita nell'occasione in cui egli aveva minacciato la bambina con un coltello, sfiorandole il viso con la punta della lama.

L'omicidio dell'uomo avvenne in seguito all'ennesima aggressione verbale e fisica, comprensiva di minacce di morte. Egli aveva iniziato a picchiare la donna e lei aveva reagito urlando per chiedere aiuto. In seguito, l'uomo aveva preso per i capelli la bambina e le aveva puntato la lama sotto la gola: è a quel punto che la donna aveva preso il coltello da cucina, salvo essere provocata dall'uomo che le chiedeva “cosa pensasse di fare con quel coltello”, e ne aveva cagionato la morte.

Anche in questo caso, la scriminante della legittima difesa non è stata applicata perché, pur sussistendo i requisiti del pericolo attuale e della necessità della reazione difensiva, secondo i giudici non vi era proporzione tra offesa e difesa. L'uomo era disarmato e, “*considerando le precedenti aggressioni, l'imputata non aveva ragione di temere per la sua vita, “anche se sapeva che le avrebbe “prese” un'altra volta”* (p. 101, contributo di Pinna).

Emergono, quindi, argomentazioni in linea con l'interpretazione prevalente della scriminante, ma del tutto erronee, se si guarda alla natura peculiare della violenza domestica.

Grave, infatti, è l'errore in cui incorrono molti giudici ovvero isolare il singolo episodio in cui si è verificato l'omicidio (p. 111, contributo di Biaggioni).

Come descritto da chiare teorie sulla violenza domestica, essa consiste in un ciclo ripetitivo per cui l'uomo violento non si manifesta come tale fin dall'inizio

e le fasi aggressive sono fisiologicamente seguite da altre in cui la violenza è latente senza che ciò significhi un vero cambio di atteggiamento dell'uomo.

Dunque, leggere l'episodio violento isolatamente dal resto delle violenze è *“un errore che potrebbe falsare il dato della realtà”* (p. 111). Non è corretto valutare questi casi alla stregua di un omicidio tra estranei.

D'altro canto si riscontra lo stesso errore nella lettura giudiziaria dei femminicidi, poiché stiamo parlando di due facce della stessa medaglia.

Ciò comporta, quindi, che ai fini dell'applicazione dell'art. 52 c.p. in questi casi, non si vedrà mai integrato il requisito del pericolo attuale, poiché tenendo in considerazione soltanto l'ultimo episodio, non c'è valutazione globale della situazione in cui quel singolo fatto si colloca.

Proprio in quest'ottica distorta si inserisce la credenza secondo la quale le imputate sarebbero libere di scegliere una strada alternativa rispetto alla commissione dell'omicidio, come nel primo caso sinteticamente riportato in questa sede.

La pretesa di applicare lo schema della legittima difesa come un duello tra pari, oltre ad essere indice della mancanza di competenza da parte della magistratura, è prova della sottovalutazione della violenza domestica, della normalizzazione della violenza maschile, nonché dell'applicazione di pregiudizi di genere nelle sentenze.

Stesso vale per il requisito della proporzionalità della reazione difensiva: è errato trattare questi fatti alla stregua del caso in cui il gioielliere si trova di fronte al rapinatore.

Le donne protagoniste di queste vicende avevano differenza di statura, di muscolatura, di educazione, rispetto all'uomo che le aggrediva e del quale avevano *già sperimentato la carica di violenza*: non avevano alternative valide.

A ciò si aggiunga che l'intempestivo intervento delle autorità, come nel caso sopracitato, allunga l'elenco delle mancate alternative. Infatti, *“il ricorso allo Stato non costituisce oggi una soluzione alla violenza domestica, come sanno bene le vittime”* (p. 239, contributo di Pecorella) e come ha riconosciuto la Corte europea dei Diritti Umani nelle sue condanne all'Italia negli ultimi anni.

Che prospettive percorrere per adeguare l'art. 52 c.p. ai casi in cui è la donna ad uccidere il partner in contesti di violenza domestica?

In primo luogo, si noti che vi sono state decisioni che hanno riconosciuto la scriminante, come ad esempio un caso degli anni '70, presentato da Piero Pajardi<sup>2</sup>, a cui fa riferimento il volume.

Una donna uccise con sette colpi di pistola il marito violento mentre stava dormendo.

I giudici decisero di applicare la scriminante perché l'esattezza del quadro di violenza, da cui emergeva *"il terrificante regime di vita cui l'imputata era costretta"* (p. 65, contributo di Strata) faceva dedurre *"il pauroso pericolo di offesa e morte imminente attualissimo e concreto"* (p. 66), integrando il requisito del pericolo attuale.

Inoltre, *"nessun dubbio può nutrirsi circa la sussistenza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, essendo evidente che qualunque offesa il marito intendesse arrecare alla moglie, di essa è vano ricercare la giustificazione nella normativa codificata"* (p. 66).

Ancora, vi è necessità della reazione difensiva perché l'imputata con la fuga *"avrebbe aumentato il pericolo di essere uccisa e di ciò deve necessariamente tenersi conto"* (p. 67).

Infine, vi è proporzione tra difesa e offesa, poiché tale proporzione va intesa *"nel senso del mezzo usato, o del mezzo che si sarebbe potuto astrattamente o alternativamente usare per raggiungere lo scopo giusto"* (Ibidem). Nel caso di specie, non si vede in quale altro modo *"l'imputata avrebbe potuto agire per respingere l'incombente minaccia"* (Ibidem).

In secondo luogo, Autrici e Autori si interrogano sulla possibilità di rivedere le vecchie categorie giuridiche, di per sé non immutabili.

Tale operazione interpretativa avviene anche nell'ordinamento statunitense (p. 76 e ss., contributo di Goisis): la *self-defense* nasce per gli uomini, tanto da rendere ancora oggi l'istituto sostanzialmente inapplicabile a casi come quelli fin qui descritti. Nascendo nel contesto del duello armato tra uomini, la *self-defense* risponde, per la sua applicazione, a requisiti peculiari: si parla di *equal*

---

<sup>2</sup> PAJARDI, *Per questi motivi... Vita e passione di un giudice*, Milano, 1986, cap. "Ulisse e Polifemo".



*force rule*, per la quale una persona non può usare una forza maggiore rispetto a quella impiegata dall'aggressore; di *imminence*, interpretata come immediatezza; di *retreat*, inteso come obbligo di ritirarsi e di fuggire dallo scontro; di *castle doctrine* come principio per cui l'abitazione privata è considerata un luogo di sicurezza e di pace.

Le rigidità della legittima difesa nell'ordinamento statunitense sono state superate grazie all'ingresso in processo della *Battered Woman Syndrome*, sopra citata.

Pertanto, si potrebbe suggerire un'interpretazione meno stringente dei requisiti della legittima difesa, tenendo ferma la lettera dell'art. 52, grazie ai postulati teorici della sindrome della donna maltrattata, così come è avvenuto nell'ordinamento statunitense, entro quanto previsto dall'art. 220 del codice di procedura penale.

Quella appena illustrata è la prospettiva maggiormente indagata dalle Autrici: si segnala, tuttavia, che vi è spazio per pensare, *de iure condendo*, anche ad una scusante specifica, oppure all'ampliamento della legittima difesa putativa.

Ancora, si potrebbe pensare ad un'attenuante ad effetto speciale oppure ad una fattispecie autonoma di omicidio commesso da una vittima di violenza domestica; si ragiona, inoltre, sulla rilevanza che ha, in sede interpretativa, la configurazione del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. come reato abituale e non permanente, al pari del sequestro di persona<sup>3</sup>.

In conclusione, il volume offre riflessioni funzionali alla ricerca di una soluzione adeguata al vissuto delle donne vittime di violenza maschile, in ottemperanza ai principi costituzionali e agli impegni sovranazionali assunti.

L'adeguamento della risposta penalistica a questi casi risponderebbe all'art. 3 Cost., poiché non lascerebbe la licenza di uccidere gli uomini violenti ma diverrebbe "*strumento per rendere possibili relazioni paritarie*" (p. 176, contributo di Di Nicola Travaglini) quale il diritto è chiamato ad essere.

---

<sup>3</sup> Sulle prospettive future si vedano i contributi di Goisis, Biaggioni, Ravagnani, Di Nicola Travaglini, Dova e della stessa Pecorella.